



COMUNE DI  
**CERRO AL LAMBRO**  
(Città Metropolitana di Milano)

**ORDINANZA N° 26 Del 11/11/2022**

**AREA POLIZIA LOCALE, SUAP E PROTEZIONE CIVILE**

**OGGETTO: ORDINANZA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE EX ART. 5 C. 3° D.L.VO 285/92 - CHIUSURA TEMPORANEA DELLA SEMICARREGGIATA SU ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA DELLA STRADA COMUNALE VIA PROVINCIALE SANT'ANGELO (EX S.P. N.17), NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA DELLA LIBERTA' FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA GIARDINO, IN LOCALITA' RIOZZO A CERRO AL LAMBRO (MI), PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SOVRAPPASSO FERROVIARIO.**

**IL RESPONSABILE POLIZIA LOCALE**

**VISTA** la richiesta pervenuta in data 09.11.2022 dalla società INTERCOSTRUZIONI SRL, con sede sita a Milano in Via Ansperto n.7, che opera con contratto di appalto con Rete Ferroviaria Italiana, volta all'occupazione del suolo pubblico ed all'emissione di Ordinanza viabilistica per la chiusura temporanea della semicarreggiata della strada comunale Via Provinciale Sant'Angelo (ex S.P. n.17), su entrambi i sensi di marcia, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via della Liberta' fino all'intersezione con Via Giardino, in localita' Riozzo a Cerro al Lambro (MI), per consentire l'apertura del cantiere temporaneo per l'esecuzione lavori di manutenzione ordinaria del sovrappasso ferroviario, dal giorno 14.11.2022 al giorno 25.11.2002, dalle ore 07:30 alle ore 17:30;

**CONSIDERATA** la necessità e l'urgenza di far eseguire i suddetti lavori;

**RITENUTO** che, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario istituire la chiusura temporanea della semicarreggiata della strada comunale Via Provinciale Sant'Angelo (ex S.P. n.17), della pista ciclopedonale e del marciapiede, negli opposti sensi di marcia, nel tratto sopra indicato, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria del viadotto ferroviario nei giorni sopra menzionati;

**DATO ATTO** che l'apertura del cantiere a ridosso del cavalcavia ferroviario, determina un restringimento di carreggiata con transito veicolare su una sola corsia per senso di marcia della strada comunale denominata Via Provinciale Sant'Angelo (ex S.P. n.17), posta sulla direttrice Melegnano – Sant'Angelo Lodigiano e che occorre la presenza di movieri per la deviazione del traffico pedonale e ciclopedonale, prevedendo un percorso alternativo di transito attraverso il sottopasso ferroviario;

**VISTI** gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada, emanato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni;

**VISTO** l'Art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** il Decreto Sindacale di nomina prot. n. 17 del 07/12/2020;

## **ORDINA**

**Dal giorno 14.11.2022 fino a fine lavori, dalle ore 07:30 alle ore 17:30, al fine di consentire l'apertura del cantiere temporaneo per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza del sovrappasso ferroviario, sito in località Riozzo a Cerro al Lambro (MI), è istituita la chiusura temporanea della semicarreggiata della strada comunale Via Provinciale Sant'Angelo (ex S.P. n.17), della pista ciclopedonale e del marciapiede, su entrambi i sensi di marcia, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via della Libertà fino all'intersezione con Via Giardino, in località Riozzo a Cerro al Lambro (MI), nonché la riorganizzazione temporanea della viabilità veicolare, pedonale e ciclopedonale come di seguito specificato:**

- La chiusura temporanea della semicarreggiata della strada comunale Via Provinciale Sant'Angelo (ex S.P. n.17), della pista ciclopedonale e del marciapiede, su entrambi i sensi di marcia, sul tratto a monte ed a valle del sovrappasso ferroviario;
- Il transito veicolare è sempre consentito con restringimento di carreggiata, su una sola corsia per senso di marcia, nelle opposte direzioni Melegnano – Cerro al Lambro;
- Il tratto di marciapiede e la pista ciclopedonale ubicata in Via Provinciale Sant'Angelo (ex S.P. n.17), nel tratto a monte ed a valle del cavalcavia ferroviario, in entrambi i sensi di marcia, sono temporaneamente interdetti al transito dei pedoni e dei velocipedi;
- La viabilità ciclopedonale e pedonale nelle opposte direzioni Melegnano – Cerro al Lambro, deve comunque essere sempre consentita e garantita in piena sicurezza, prevedendo un percorso alternativo di transito attraverso il sottopasso, sulla parte della semicarreggiata della strada comunale Via Provinciale Sant'Angelo (ex S.P. n.17), individuata dalla società esecutrice dei lavori;
- Sull'area di cantiere a monte ed a valle del sottopasso ferroviario, è imposto il limite massimo di velocità di 30 km/h;
- Nelle date e nelle ore di cui sopra, su tutta l'area di cantiere, si prescrive la presenza di movieri, dipendenti della società esecutrice dei lavori;

La società INTERCOSTRUZIONI SRL è incaricata della tempestiva apposizione della segnaletica temporanea da cantiere prevista dal Regolamento del Codice della Strada, con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a monte ed a valle dell'area interessata dai lavori deve essere apposta segnaletica stradale verticale da cantiere ben visibile (lavori in corso, limite max velocità 30 Km/h, restringimento carreggiata, segnali di obbligo di direzione);
- l'area di cantiere deve essere delimitata da recinzione chiusa;
- il marciapiede e la pista ciclopedonale, nelle date e nelle ore interessate dai lavori, devono essere chiuse al traffico pedonale e ciclopedonale, delimitate da transenne con l'apposizione di cartellonistica di deviazione del traffico;
- prevedere attraverso il sottopassaggio ferroviario un percorso alternativo per il transito in sicurezza dei pedoni e dei velocipedi, delimitato da transenne e/o new jersey separati dal flusso veicolare;
- il personale dipendente della società, individuato come moviere, dovrà indossare pettorine infrangenti ad alta visibilità;

Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale, oltre agli altri organi della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di

Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune, al Tribunale Regionale di Milano.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R., n. 495/1992.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è l'Ufficio di Polizia Locale di Cerro al Lambro.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali;

### **DISPONE**

Che il presente atto venga pubblicato sull'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune di Cerro al Lambro.

Cerro al Lambro, 11/11/2022

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

Francesco Ronsivalle / ArubaPEC S.p.A.

Atto Firmato Digitalmente